

# UNA PRONUNCIA “INTERPRETATIVA DI INAMMISSIBILITÀ” COME TENTATIVO DI RICOMPORRE LA FRATTURA TRA DIRITTO COSTITUZIONALE E DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE

di GIOVANNI BOGGERO \*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. L’inammissibilità della questione. – 2.1. La non condivisibilità della tesi del difetto di rilevanza sostenuta dall’Avvocatura Generale dello Stato. – 2.2. L’inammissibilità per mancata interpretazione conforme a Costituzione. – 3. Quale interpretazione conforme? – 3.1. Una lettura aperta al diritto internazionale generale: l’esercizio della giurisdizione è precluso su beni *publicis usibus* destinata ma non su beni utilizzati *jure gestionis*. – 3.2. I procedimenti esecutivi legati a sentenze straniere sono estinti a meno che non riguardino beni destinati ad attività commerciali. – 3.3. Il Fondo ristori costituisce in linea di principio un rimedio alternativo ragionevole e proporzionato. – 4. Conclusioni.

1. La questione di legittimità costituzionale, così come sollevata dal Tribunale di Roma (Sez. IV Civ., rel. Iappelli), appare in tutta evidenza mal posta e, in quanto tale, rischia di non sfuggire alla “sanzione” della declaratoria di inammissibilità da parte della Corte costituzionale. Stante la delicatezza degli interessi in gioco e, soprattutto, visti gli approdi interpretativi non sempre ragionevoli cui è giunta parte della giurisprudenza di merito dopo l’entrata in vigore dell’art. 43 d.l. n. 36/2022, la Corte potrebbe, tuttavia, restituire valore e certezza a una interpretazione costituzionalmente orientata che non obliteri la sostanza dei molti principi sottesi alla *quaestio legitimitatis*, senza dover per questo abdicare a una rigorosa verifica dei requisiti di rilevanza e non manifesta infondatezza. Non ogni pronuncia di inammissibilità, infatti, è qualificabile nei soli termini della pronuncia “in rito”, ma, come noto, a seconda della motivazione che la accompagna, può, al contrario, veicolare significati ulteriori, equiparabili, al limite, a quelli di un’interpretativa di rigetto<sup>1</sup>.

2. Innanzitutto, occorre osservare che ha senz’altro una qualche cogenza argomentativa l’eccezione formulata dall’Avvocatura Generale dello Stato nella propria comparsa di costituzione (punto 2 - R.O. 154/2022 - CT 50751/2022), oltretutto ipoteticamente avanzata dalla prof.ssa Torretta nella sua relazione (p. 19), in base alla quale la censura del solo art. 43, co. 3 d.l. n. 36/2022 (convertito in l. n.

---

\* Ricercatore a t.d. lett. b) in Istituzioni di diritto pubblico - Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Torino

<sup>1</sup> Cfr. in tema per tutti: M. RUOTOLO, *Interpretazione conforme a Costituzione e tecniche decisorie*, in AA.VV., *Scritti in onore di Alessandro Pace*, Napoli, 2012, 2469 e ss., il quale, come veicolo per consentire l’emersione di norme compatibili con la Costituzione, “predilige” le sentenze interpretative di rigetto, salvo il caso di evidente mancanza di sforzo nella ricerca dell’interpretazione conforme.

79/2022) e non anche della norma internazionale consuetudinaria sull'immunità dall'esecuzione rende l'oggetto della questione "inesatto o incompleto" ed è idonea, pertanto, a provocare una declaratoria di inammissibilità per difetto di rilevanza. A questo proposito, va, infatti, osservato come il giudice civile, per poter dichiarare l'estinzione di una procedura esecutiva ai sensi del citato co. 3, debba prima verificare la natura dei beni staggiti, applicando ovvero dubitando della costituzionalità della norma consuetudinaria sull'immunità dall'esecuzione. Se, quindi, detto giudice avesse un dubbio circa la compatibilità costituzionale di una norma internazionale che impedisce l'esecuzione su particolari tipologie di beni *publicis usibus destinata*, egli non dovrebbe far altro che sollevare una q.l.c. che interessi anche detta norma, proprio perché la decisione su di essa è logicamente antecedente rispetto a quella relativa all'estinzione del procedimento esecutivo e, quindi, pregiudiziale ai sensi dell'art. 23 l. n. 87/1953.

**2.1** Una tale lettura processuale è, tuttavia, necessitata soltanto nella misura in cui il giudice dell'esecuzione debba effettivamente svolgere una qualche verifica sulla destinazione dei beni tedeschi, il che, dopo l'entrata in vigore dell'art. 43 d.l. n. 36/2022, non è più, *prima facie*, operazione legislativamente necessitata, dal momento che l'anzidetto co. 3 chiarisce che le sentenze di accertamento e liquidazione dei danni subiti dalle vittime dei crimini compiuti dal *Terzo Reich* sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo ristori previsto dal comma 1, a prescindere, cioè, dalla natura dei beni staggiti nell'ambito di una data procedura esecutiva. Pertanto, dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 36/2022, l'applicazione della norma internazionale consuetudinaria non si pone più come passaggio logico *stricto sensu* antecedente rispetto all'applicazione dell'art. 43 dell'anzidetto decreto-legge; il giudice dell'esecuzione rimettente, richiesto dalla Repubblica federale di Germania di dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare incardinata avanti a sé, si è, infatti, ritrovato a dover applicare in primo luogo l'art. 43, co. 3 del d.l. n. 36/2022. Come del resto implicitamente ammesso dalla stessa Avvocatura Generale dello Stato nella propria memoria, la fase nella quale il Tribunale di Roma avrebbe, invece, dovuto scrutinare la fondatezza o meno dell'eccezione di impignorabilità dei beni sequestrati - e applicare ovvero eventualmente dubitare della costituzionalità di siffatta norma internazionale consuetudinaria - era quella anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge in parola, quando, tuttavia, proprio detto giudice ha rifiutato di sollevarla, ritenendola erroneamente una questione pregiudicata<sup>2</sup> e, come tale, passibile di nuova pronuncia di manifesta inammissibilità per identità dell'oggetto (così, in passato, dopo la sent. n. 238/2014 vedasi già: ord. n. 30/2015).

**2.2.** Nel momento in cui il giudice dell'esecuzione ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della disposizione citata, la norma consuetudinaria era,

---

<sup>2</sup> In proposito sia consentito rinviare a G. BOGGERO, *Il Governo tenta di "disinnescare" il (nuovo) ricorso sulle immunità della Germania davanti alla Corte internazionale di giustizia*, in *Quad. Cost.* n. 3/2022, 591, ma vedi anche G. BERRINO, *Quale effettività della tutela giurisdizionale nel caso Germania c. Italia? L'art. 43 del d.l. n. 36/2022 come 'rimedio' costituzionalmente legittimo*, in *Diritti Umani e Diritto Internazionale* n. 1/2023, 206.

insomma, già diventata il “convitato di pietra” del giudizio *a quo*, un profilo di merito essenziale - ma da ritenersi ormai subordinato in termini processuali - di una più ampia operazione di bilanciamento svolta dal legislatore allo scopo di garantire in egual misura tanto gli interessi collegati alla regola immunitaria, quanto quelli concernenti il diritto alla tutela giurisdizionale. Nel giudizio *a quo* l’immunità dall’esecuzione è quindi elemento a pieno titolo integrante uno degli interessi costituzionalmente rilevanti oggetto di bilanciamento e non già norma-oggetto della questione. Ciò non vieta che anche una norma, come quella immunitaria, che concretizza uno degli interessi protetti attraverso altra disposizione di legge, quella in tema di estinzione delle procedure esecutive, possa a sua volta essere oggetto di questione di legittimità costituzionale, ma questa operazione si rende processualmente possibile soltanto in subordine, ossia una volta avviato lo scrutinio in ordine alla disposizione legislativa presupposta che della prima non è semplicemente una norma riproduttiva interna.

Senonché, occorre sottolineare come, proprio con riguardo al bilanciamento sotteso a tale disposizione, il giudice rimettente abbia ommesso qualsiasi riferimento alla norma internazionale consuetudinaria quando, invece, esso sarebbe servito per contribuire a valutare la proporzionalità dell’estinzione legislativamente fondata delle procedure esecutive aventi a riguardo beni immobili tedeschi. Sul presupposto erroneo che la norma consuetudinaria sull’immunità dall’esecuzione non sia proprio entrata nell’ordinamento interno a seguito della sentenza n. 238/2014 (su cui vedasi anche punto 3 della memoria dell’Avvocatura Generale dello Stato), il giudice *a quo* ha, invece, scelto di prescindere da qualsivoglia sindacato di proporzionalità sulla ponderazione di interessi individuata dal legislatore, limitandosi ad asserire apoditticamente che la soluzione offerta dal decreto-legge fosse patentemente squilibrata, dal momento che l’estinzione dei procedimenti esecutivi, ancorché accompagnata dall’istituzione di un Fondo di ristoro, avrebbe causato un “sacrificio assoluto” del diritto alla tutela giurisdizionale, diritto che, come tale, dovrebbe, invece, intendersi comprensivo di una necessaria dimensione esecutiva. In altri termini, il Tribunale di Roma si è limitato a offrire l’unica interpretazione dell’art. 43 idonea a restituirne un significato incostituzionale. Al proposito, è appena il caso di rilevare che, in questo modo, il giudice rimettente è venuto meno a quell’obbligo di interpretazione adeguatrice che incombe in via preliminare su qualunque giudice intenda sollevare una q.l.c.<sup>3</sup> Lungi dal qualificarsi, quindi, come un caso di inammissibilità per difetto di rilevanza, la questione appare inammissibile per mancato esperimento di qualsivoglia tentativo di interpretazione conforme a Costituzione ove, pure, essa poteva effettivamente dirsi a “portata di mano” del giudice.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Sul punto si rinvia alla nota sent. n. 356/1996, Punto 4 del *Considerato in Diritto*, su cui vedasi: E. LAMARQUE, *Una sentenza «interpretativa di inammissibilità»?*, in *Giur. Cost.*, 1996, 3107 ss.

<sup>4</sup> Non sembra, quindi, questo il caso in cui occorre recuperare la tipologia decisoria delle sentenze interpretative di rigetto, secondo quanto osservato da M. LUCIANI, *Interpretazione conforme a Costituzione*, in *Enciclopedia del diritto*, Annali IX, 2016, 473. Sul punto cfr. anche V. MARCENÒ, *Quando il giudice deve (o doveva?) “fare da sé”. Interpretazione adeguatrice, interpretazione conforme, disapplicazione della norma di legge*, in *Diritto e Società*, 2018, 644-646.

3. La Corte, nel rilevare tale obiettiva carenza, potrebbe, allora, cogliere l'occasione per "scacciare"<sup>5</sup> l'interpretazione non costituzionale che insidia quella conforme, mettendo in luce il non irragionevole bilanciamento posto alla base della straordinaria necessità e urgenza di introdurre nell'ordinamento l'art. 43 d.l. n. 36/2022, ossia, come detto, quella di ponderare gli interessi sottesi alla norma internazionale consuetudinaria sull'immunità dall'esecuzione (art. 10, co. 1 Cost.) e quelli relativi alla tutela del diritto alla difesa in ogni stato e grado del processo (art. 24) per la difesa di diritti fondamentali (art. 2 Cost.).

3.1. In particolare, la Corte potrebbe, dapprima, evidenziare come la garanzia dell'immunità dall'esecuzione, diversamente da quella dell'immunità dalla giurisdizione di cognizione, tutela interessi ulteriori rispetto al mantenimento dei buoni rapporti internazionali con altri Stati, tra cui l'esercizio attuale delle funzioni sovrane di uno Stato estero, in questo modo recuperando almeno in parte una dimensione interpretativa aperta al diritto internazionale generale. Ferme restando le acquisizioni derivanti dalla sent. n. 238/2014 e al netto, quindi, di ogni considerazione sulla liceità di qualsiasi procedura esecutiva che dia seguito a sentenze di accertamento e condanna rese in violazione del diritto internazionale, la Corte potrebbe in proposito osservare che la regola dell'immunità dalla giurisdizione esecutiva nel diritto internazionale generale trova un limite, *rectius* un'eccezione, nella destinazione *iure gestionis* dei beni di uno Stato estero. Così facendo, il Giudice costituzionale contribuirebbe a dare una lettura dell'art. 43, co. 3 conforme al diritto internazionale, ossia una lettura in base alla quale il decreto-legge, oltre a dare correttamente "copertura" a beni *publicis usibus destinata*, non avrebbe precluso l'esercizio della giurisdizione esecutiva su beni tedeschi destinati ad attività *iure gestionis*, dal momento che, a seguito della consolidata affermazione del principio dell'immunità ristretta anche in sede di giurisdizione esecutiva, dovrebbe pur sempre essere consentito eseguire su beni di Stato estero - o di sue entità separate - non destinati all'espletamento di funzioni sovrane (cfr. art. 19, co. 1 lett. c) Convenzione ONU sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni del 2004; art. VIII lett. A) n. 2 ILA Draft Convention 1994 oltreché Montreal Draft Convention 1982) e nessuna norma dello Stato del foro, quantomeno in assenza di reciprocità, potrebbe quindi ripristinare una situazione analoga allo *status quo ante* del diritto internazionale generale, in base al quale cioè sussista un'immunità assoluta dall'esecuzione su qualsiasi bene mobile o immobile appartenente a uno Stato estero. Pertanto, la disposizione legislativa *de qua*, ove non correttamente interpretata, non potrebbe qualificarsi come mero esercizio di discrezionalità legislativa dello Stato del foro in ordine alla latitudine da riconoscere all'esercizio della giurisdizione nei confronti dello Stato estero nel contesto di un particolare bilanciamento volto a definire una vertenza bilaterale,<sup>6</sup> ma finirebbe

---

<sup>5</sup> Così G. ZAGREBELSKY - V. MARCENÒ, *Giustizia costituzionale*, Vol. II, Il Mulino, Bologna, 2018, 227.

<sup>6</sup> V. *contra* G. BERRINO, in questo volume, la quale aderisce a una lettura più coerente, ma riduttiva della portata dell'eccezione, secondo la quale la circostanza che la consuetudine non vieti più allo Stato del foro di eseguire su determinate tipologie di beni non significa anche che quest'ultimo sia anche obbligato a garantire una tale via d'accesso alla giustizia. In proposito, in

semmai per costituire una deroga all’anzidetta consuetudine che si è formata sull’eccezione all’immunità<sup>7</sup> ovvero un aggiramento della norma consuetudinaria che limita il riconoscimento dell’immunità dall’esecuzione a beni a destinazione pubblicistica; in assenza di interpretazione conforme essa andrebbe, pertanto, giudicata costituzionalmente illegittima, non potendo una fonte primaria derogare a una norma internazionale consuetudinaria che, notoriamente, è riconosciuta avere rango equivalente a quello costituzionale (sentt. nn. 48/1979, 15/1996 e, da ultimo, anche n. 238/2014, Punto 3.1 del *Considerato in Diritto*).

Una interpretazione sistematica di questo tipo avrebbe, allo stesso tempo, il pregio di rendere la soluzione complessiva offerta dal decreto-legge più equilibrata, preservando, da un lato, il diritto dei creditori procedenti di scegliere se eseguire le sentenze a valere esclusivamente sul Fondo ovvero su beni privi di alcuna destinazione pubblicistica e mitigando, dall’altra, l’oggettiva disparità di trattamento esistente tra creditori procedenti italiani o comunque vittime di crimini avvenuti sul territorio italiano e creditori procedenti in possesso di un titolo esecutivo costituito da una sentenza straniera riconosciuta in Italia tramite *exequatur*. Per questi ultimi, infatti, l’art. 43, co. 3 prevede esclusivamente l’estinzione del procedimento senza alcuna possibilità di accesso al Fondo ristori. Se nessuna ipotesi di esecuzione fosse stata (anche soltanto implicitamente) fatta salva, non solo il bilanciamento della soluzione legislativa per queste ultime categorie di vittime potrebbe in effetti dirsi sproporzionato sotto il profilo degli artt. 2 e 24 Cost. (non potendo esse né accedere al Fondo, né eseguire su beni di alcun tipo), ma sarebbe difficilmente giustificabile anche sotto il profilo del principio di eguaglianza formale (art. 3, co. 1 Cost), essendo le sentenze straniere oggetto di *exequatur* del tutto equiparate a quelle rese dai giudici italiani. I criteri della nazionalità e del *locus commissi delicti* sono, infatti, non irragionevoli nella misura in cui sono utili a selezionare i destinatari di un ristoro preordinato a dare una (migliore) esecuzione degli Accordi di Bonn tra Italia e Germania<sup>8</sup>, ma, in assenza di rimedio alternativo, non appaiono idonei a escludere del tutto una certa categoria di individui dal ricorso alla giurisdizione esecutiva, dovendosi, quindi, ritenere che l’esercizio di detta giurisdizione rispetto a beni rientranti nella sfera delle attività *iure gestionis* non sia stato loro precluso. Diversamente, nella misura in cui la disposizione in esame non consentisse nessun tipo di misura coercitiva su alcuna tipologia di bene tedesco, né fossero previsti rimedi alternativi analoghi a quelli predisposti per i cittadini italiani o per i soggetti vittime di crimini internazionali sul territorio italiano, essa potrebbe comportare non solo la lesione degli artt. 2, 3 e

---

senso conforme all’autrice, con riguardo alla legislazione USA e UK v. anche J.M. THOUVENIN - V. GRANDAUBERT, *The Material Scope of State Immunity from Execution*, in T. RUYSS, N. ANGELET (a cura di), *The Cambridge Handbook of Immunities and International Law*, CUP, Cambridge, 2019, 264-265.

<sup>7</sup> Sulla necessità di interpretare “regola” ed “eccezione” in materia immunitaria entrambi in quanto fonti primarie del diritto internazionale (e quindi secondo i medesimi canoni) stante la loro natura strutturalmente mutevole vedasi il saggio di E. METHYMAKI - A. TZANAKOPOULOS, *Freedom with their Exception: Jurisdiction and Immunity as Rule and Exception*, in L. BARTELS, F. PADDEU (a cura di), *Exceptions in International Law*, OUP, Oxford, 2019, 225-241.

<sup>8</sup> Cfr. G. BOGGERO, *La reazione del Governo italiano al (nuovo) ricorso tedesco di fronte alla CIG. Prime note sugli effetti dell’art. 43 d.l. 30 aprile 2022*, in *SIDIBlog*, maggio 2022.

24 Cost., ma anche la violazione dell'art. 6 CEDU e, quindi, in quanto norma interposta, dell'art. 117, co. 1 Cost.<sup>9</sup>

**3.2** La soluzione interpretativa qui avanzata contribuirebbe, del resto, a fugare i dubbi alimentati tanto dal giudice rimettente - con riguardo alla creditrice procedente greca, la *Regione Sterea Ellada* - quanto da una diversa sezione civile del medesimo Tribunale di Roma (Sez. III, ord. 18.01.2023 - R.G. 12456/2009, rel. Messina), che, in maniera ancor più pregnante, ha rifiutato di disporre l'estinzione del procedimento esecutivo - per creditori procedenti greci il cui titolo esecutivo era costituito da una sentenza straniera riconosciuta in Italia - non già sul presupposto che i beni staggiti fossero destinati ad attività *iure gestionis* (come, in effetti, sarebbe stato almeno teoricamente possibile affermare), bensì in base alla circostanza che, in base al co. 1, il creditore procedente non potesse avere accesso al Fondo ristori. Una tale soluzione si allontana inequivocabilmente dalla lettera del co. 3 dell'art. 43 che prevede *sic et simpliciter* l'estinzione delle procedure esecutive basate su titoli derivanti da sentenze straniere a prescindere dal diritto di accesso al Fondo, ma soprattutto implica *a contrario*, attraverso un'operazione ermeneutica a dir poco acrobatica, che l'accesso possa, invece, essere autorizzato per creditori che esibiscano titoli esecutivi derivanti da sentenze straniere aventi a oggetto crimini commessi in Italia o riguardanti cittadini italiani. Come già illustrato in dottrina<sup>10</sup>, questa categoria di sentenze per il momento non esiste e, in un contesto di diritto internazionale consuetudinario, nel quale continua a prevalere un indirizzo contrario alla cd. *human rights exception*, non è nemmeno ipotizzabile possa vedere la luce.<sup>11</sup>

**3.3.** Da ultimo, alla luce della propria pregressa giurisprudenza in materia (sent. n. 329/1992 *Punto 5 del Considerato in Diritto*), la Corte dovrebbe entrare nel merito del bilanciamento complessivo individuato dal legislatore, osservando come la limitazione di un principio supremo come il diritto alla tutela giurisdizionale ad opera di un altro principio potenzialmente preminente debba essere soppesata sulla base delle esigenze del caso concreto; a tal riguardo, essa potrebbe evidenziare

---

<sup>9</sup> Così J. BRÖHMER, *State Immunity and Sovereign Bonds*, in A. PETERS, *Immunities in the Age of Global Constitutionalism*, Brill, Leiden, 2015, 191-192, il quale lega la potenziale lesione dell'art. 6 CEDU all'introduzione di norme interne che assicurano una garanzia immunitaria allo Stato estero superiore a quella prevista dalla consuetudine internazionale, la quale andrebbe concepita come standard minimo. Sulla necessità che anche la Corte EDU, prima di giudicare sulla garanzia dell'immunità giurisdizionale dello Stato estero come compatibile con la Convenzione, svolga un'indagine più approfondita proprio in ordine alla sussistenza nell'ordinamento interno di rimedi alternativi all'esercizio della giurisdizione cfr. M. FOROWICZ, *The Reception of International Law in the European Court of Human Rights*, OUP, Oxford, 2010, 297-298.

<sup>10</sup> Così G. BERRINO, *Quale effettività della tutela giurisdizionale*, cit., 226-227.

<sup>11</sup> Sul perché la sentenza della Corte costituzionale non abbia contribuito all'emersione nella consuetudine internazionale di quella che taluno in dottrina qualificava come eccezione *in fieri* all'immunità giurisdizionale degli Stati v. C. FOCARELLI, *State Immunity and Serious Violations of Human Rights: Judgment No. 238 of 2014 of the Italian Constitutional Court Seven Years on*, in *The Italian Review of International and Comparative Law*, 1 (2021), 29-58. *Contra* vedasi tra gli altri V. TERZIEVA, *State Immunity and Victims' Rights to Access to Court, Reparation, and the Truth*, in *International Criminal Law Review*, 22 (2022) 780-804.

come il soddisfacimento del diritto alla tutela giurisdizionale dei creditori procedenti non sia stato completamente obliterato, vuoi, appunto, per le residua facoltà di eseguire su beni adibiti allo svolgimento di attività diverse da quelle sovrane vuoi per via della previsione di un Fondo ristori, ossia di un rimedio alternativo dotato di equivalente, se non persino di maggiore effettività (cfr. sul punto la relazione del prof. Salerno, p. 7), giustificato dall’interesse pubblico a porre fine a una lunga e delicata vertenza bilaterale in tema di riparazioni di guerra; a quest’ultimo proposito, il Collegio potrebbe, però, cogliere l’occasione per sottolineare come, ai sensi del co. 4, le modalità di accesso al Fondo per i cittadini italiani o per gli stranieri vittime di crimini avvenuti sul territorio italiano, pur non costituendo di per sé un pregiudizio assimilabile a quello che deriverebbe dalla mera estinzione dei procedimenti esecutivi, non dovrebbero comunque essere disciplinate dal decreto interministeriale in maniera vaga o indeterminata, sicché l’istituzione del suddetto Fondo si giustificherà solo nella misura in cui esso sia finanziato in maniera coerente con le proprie esigenze istituzionali<sup>12</sup> e purché il calcolo del *quantum* dei singoli ristori sia adeguatamente proporzionato (anche se non dovrà necessariamente essere identico) rispetto a ciò che è stato originariamente liquidato in sede giurisdizionale e tenga, pertanto, conto in maniera non irragionevole anche delle diversità esistenti tra le varie categorie di vittime dei crimini internazionali commessi dalla Germania.

4. Svolta l’operazione qui sommariamente tratteggiata, ispirata da un atteggiamento di chiaro stampo collaborativo e non di mero rimprovero per il giudice che, pure, non ha profuso alcuno sforzo interpretativo di adeguamento, la Corte non avrà abdicato al proprio ruolo di garante delle forme corrette del giudizio di legittimità costituzionale delle leggi in via incidentale e, allo stesso tempo, avrà reso un buon servizio a una maggiore certezza del diritto, tanto costituzionale, quanto internazionale.

---

<sup>12</sup> Al proposito, non è necessaria alcuna pronuncia additiva, come pure autorevolmente affermato dal prof. Salerno nella propria *Relazione introduttiva* § 3, in questo stesso volume, dal momento che quello dell’art. 43, co. 1 non costituisce un “tetto” di spesa, bensì una mera previsione, come tale costantemente rivedibile dal legislatore che, infatti, è già intervenuto *medio tempore* a incrementare il *quantum* da destinare a detto scopo (d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito in L. 24 febbraio 2023, n. 14).